



## CIRCOLARE

SERIE GENERALE

Data: 01/06/2018

GEN – 01D

### LA SEGNALAZIONE DEGLI EVENTI AERONAUTICI. IL SISTEMA EE-MOR

*Le Circolari contengono interpretazioni e metodi accettabili di conformità a norme regolamentari. Esse sono contraddistinte da un numero progressivo, seguito da una lettera che evidenzia le successive revisioni.*

*L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.*

**Circolare****GEN – 01D**La segnalazione degli eventi aeronautici.  
Il sistema eE-MOR

01/06/2018

pag. 2 di 12

**STATO DI AGGIORNAMENTO**

<b>Revisione</b>	<b>Data</b>	<b>Motivo della Revisione</b>
Basica	20.11.2007	Prima emissione della circolare
A	22.11.2010	Implementazione nuova modalità web per la trasmissione dei dati
B	11.04.2011	Correzioni terminologiche conseguenti al Reg.(UE) n.996/2010
C	06.05.2016	Adeguamento ai requisiti dei Regolamenti (UE) n. 376/2014 e n. 2015/1018. Aggiornamento del sistema eE-MOR.
D	Xx.06.2018	Introduzione delle segnalazioni relative alle merci pericolose. Aggiornamento del sistema di segnalazione ad EASA. Aggiornamenti minori del sistema eE-MOR.

## INDICE

1. Premessa
2. Normativa di riferimento
3. Scopo
4. Le segnalazioni obbligatorie
  - 4.1 L'analisi degli eventi e la classificazione di rischio
  - 4.2 Compatibilità con Ecairs e con la tassonomia ADREP
  - 4.3 Le segnalazioni di bird/wildlife strike
5. Le modalità di segnalazione all'ENAC (il sistema eE-MOR)
  - 5.1 I sistemi di raccolta delle segnalazioni fatte dalle imprese
  - 5.2 Le segnalazioni dei piloti privati
  - 5.3 Le segnalazioni di eventi relativi a mezzi aerei a pilotaggio remoto
  - 5.4 Le segnalazioni relative alle merci pericolose
6. Le segnalazioni volontarie
7. Il Web Portal della Commissione Europea
8. Il sistema di occurrence reporting di EASA
9. La repository europea degli eventi
10. Decorrenza

## 1. PREMESSA

Il 24 Aprile 2014 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento e del Consiglio, nel seguito indicato come "Regolamento", concernente la segnalazione, l'analisi ed il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile. Esso è divenuto applicabile dal 15 novembre 2015.

Il suddetto Regolamento ha abrogato la Direttiva n. 2003/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio ed i Regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione; esso inoltre ha emendato alcuni articoli del Regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

Il Regolamento è applicabile agli eventi che coinvolgono aeromobili civili, ad eccezione di quelli di cui all'allegato II del Reg. (CE) n. 216/2008, per i quali l'applicabilità viene demandata alla decisione delle singole Competent Authorities.

A supporto del Regolamento, il 30 giugno 2015 è stata pubblicato il relativo regolamento di esecuzione (Implementing Rule), Regolamento (UE) n. 2015/1018 della Commissione, che riporta la lista degli eventi aeronautici che sono oggetto di segnalazione obbligatoria.

Le principali novità introdotte dal Regolamento (UE) n. 376/2014 rispetto alla precedente Direttiva n. 2003/42/CE sono sostanzialmente le seguenti:

- Definizione dei soggetti obbligati alla segnalazione degli eventi
- Tempistica delle segnalazioni
- Controllo della qualità delle segnalazioni
- Analisi degli eventi
- Classificazione di rischio degli eventi
- Compatibilità dei database delle imprese con Ecairs ed ADREP
- Segnalazioni volontarie
- Database (repository) unico nazionale degli eventi
- Modalità di trasmissione al database europeo
- Introduzione nelle imprese dei concetti di Just Culture.

Si segnala, inoltre, che tutti gli articoli del Decreto Legislativo n. 213/2006, di recepimento della Direttiva n. 2003/42/CE, non sono più applicabili a causa dell'abrogazione della direttiva da cui originava, con la sola eccezione dell'art. 1, che stabilisce le competenze dell'ENAC e dell'ANSV in materia di segnalazione, raccolta, analisi e monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, e che è in atto un processo di adeguamento normativo per l'aggiornamento di tutte le circolari ENAC che fanno riferimento al sistema di occurrence reporting nazionale.

L'ENAC, al fine di adeguare il proprio sistema di segnalazione ai nuovi requisiti del Regolamento, ha pertanto già aggiornato il sistema eE-MOR a partire da novembre 2014, con un upgrade alla versione 5 del sistema Ecairs.





Occorre infine segnalare che la Commissione Europea (CE), per facilitare l'applicazione del nuovo regolamento, ha pubblicato delle linee guida che sono contenute nel documento "Guidance Material – Regulation (EU) No 376/2014 and its implementing rules", disponibile nell'apposito portale internet, e che in un'apposita sezione del portale eE-MOR dell'ENAC sono disponibili raccolte ulteriori informazioni sull'argomento.

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1018 della Commissione del 29 giugno 2015 che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE.
- Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la Direttiva n. 2004/36/CE.
- Decreto Legislativo 2 maggio 2006, n. 213 "Attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile". (limitatamente all'art.1).
- Regolamento "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" - Edizione 2 del 16 luglio 2015 (Emendamento 4 del 21 maggio 2018).
- Regolamento (EU) 965/2012 della Commissione del 5 ottobre 2012 e successivi emendamenti.
- Regolamento ENAC "Trasporto Aereo delle Merci Pericolose" - Edizione 1 del 31 ottobre 2011



## Circolare

GEN – 01D

La segnalazione degli eventi aeronautici.  
Il sistema eE-MOR

01/06/2018

pag. 6 di 12

- Doc. ICAO n.9284 "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air Corrigenda/Addenda/Guidance only".
- Doc ICAO n.9137 "Airport Services Manual" – Parte 3
- Guidance Material – Regulation (EU) No 376/2014 and its implementing rules.

### 3. SCOPO

Scopo della presente circolare è quella di dare informazione all'utenza sul sistema nazionale di segnalazione degli eventi aeronautici, di indicarne le opportune modalità operative e di rimandare, ove necessario, alla documentazione emessa dalla Commissione Europea.

### 4. LE SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE

L'art. 4 - comma 6 del Regolamento stabilisce quali sono i soggetti che sono obbligati a segnalare, entro il limite di 72 ore dal momento in cui ne vengono a conoscenza, gli eventi elencati nel Regolamento (UE) n. 2015/1018.

Le segnalazioni di norma debbono essere effettuate all'organizzazione di appartenenza del soggetto. Il Regolamento consente, in alternativa, la possibilità dell'invio delle segnalazioni all'autorità o all'EASA, utilizzando i sistemi di raccolta da queste istituiti. Tuttavia è fortemente raccomandato di inviare le segnalazioni direttamente alle proprie organizzazioni. In ogni caso non deve essere fatta più di una segnalazione per ciascun evento. Si veda a riguardo il par. 2.9 della "Guidance Material" della Commissione Europea.

L'organizzazione deve poi trasmettere tali segnalazioni, entro ulteriori 72 ore, alla propria Autorità competente. Tale sistema di segnalazione obbligatoria viene definito MOR (*Mandatory Occurrence Reporting*).

I piloti privati di aeromobili diversi dagli aeromobili a motore complessi, i piloti di alianti e i piloti di aeromobili più leggeri dell'aria e i piloti degli aeromobili di cui all'allegato 2 del Reg. (CE) n. 216/2008 diversi dai Velivoli da Diporto e Sportivi, che non hanno un'organizzazione di riferimento, sono tenuti a segnalare direttamente all'ENAC alcune tipologie di eventi che sono stati specificati nell'allegato V al Regolamento (UE) n. 2015/1018. Nel caso di aeromobili eserciti dagli Aeroclub aderenti all'Aero Club d'Italia la segnalazione può essere effettuata anche dall'Aeroclub che lo esercisce, che viene considerato di fatto l'organizzazione di riferimento.

Nota: Per la definizione di "aeromobile diverso dagli aeromobili a motore complessi" si faccia riferimento all'art. 3 del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento e del Consiglio.

Per ulteriori dettagli sui tipi di eventi da segnalare da parte degli specifici soggetti

obbligati, si consiglia di consultare il Diagram 1 della “Guidance Material”.

Le modalità di segnalazione degli eventi sono descritte nel successivo paragrafo 5.

Nel caso l'evento da segnalare sia un incidente o un inconveniente grave, così come richiesto nel Regolamento (UE) n. 996/2010 e specificato nel D.Lgs. n. 18/2013, l'organizzazione ha anche l'obbligo di segnalare l'evento, entro 60 minuti, all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) con le modalità da essa indicate nel proprio sito internet ([www.ansv.it](http://www.ansv.it)).

Attenzione: La segnalazione fatta all'ENAC con il sistema eE-MOR non soddisfa gli obblighi di segnalazione all'ANSV derivanti dal regolamento (EU) 996/2010.

#### 4.1 L'analisi degli eventi e la classificazione di rischio

Uno degli scopi principali del regolamento (UE) n. 376/2014 è quello di assistere gli Stati membri, l'EASA e le organizzazioni a gestire i rischi per la sicurezza.

Mentre le organizzazioni gestiscono i rischi per la sicurezza associati alle specifiche attività che esse svolgono, le Autorità Competenti e l'EASA gestiscono i rischi comuni all'intero sistema dell'aviazione, rispettivamente nello specifico Stato membro o a livello europeo. Pertanto le responsabilità delle Autorità Competenti e dell'EASA non esonerano le organizzazioni dalle loro dirette responsabilità relative ai prodotti e servizi che esse forniscono.

In particolare le organizzazioni devono raccogliere ed analizzare le informazioni disponibili sugli eventi (inclusi gli incidenti ed inconvenienti gravi), al fine di identificare gli hazard, valutarne i rischi associati, intraprendere le appropriate misure di mitigazione e valutarne l'efficacia

Per questo motivo viene richiesto alle imprese di analizzare gli eventi significativi ai fini della Safety, trasmettere il risultato dell'analisi all'ENAC e di individuare gli associati livelli di rischio. Tale attività viene definita “Follow-up” e deve essere effettuata esclusivamente utilizzando il sistema eE-MOR.

I risultati preliminari dell'analisi devono essere comunicati all'ENAC entro un mese dalla prima notifica dell'evento. L'analisi dovrà essere completata entro tre mesi ed i risultati finali anch'essi comunicati all'ENAC. Le modalità per la trasmissione dei risultati delle analisi preliminari e conclusive e dei livelli di rischio associati sono riportate nel successivo paragrafo 5.

Per la classificazione dei rischi, le imprese possono utilizzare la metodologia che ritengono più adatta alle dimensioni dell'organizzazione ed all'attività svolta. Sarà peraltro compito dell'Autorità competente, una volta che entrerà in vigore il regolamento sul sistema comune europeo di classificazione dei rischi (*European Risk Classification Scheme*), previsto al comma 5 dell'art. 7 del Regolamento, rivalutare le valutazioni di rischio fatte dall'imprese prima dell'invio delle segnalazioni alla repository della Commissione Europea, descritta nel successivo paragrafo 9.



#### 4.2 Compatibilità con Eccairs e con la tassonomia ADREP

In accordo all'art. 7 del Regolamento, le segnalazioni degli eventi possono essere effettuate esclusivamente con sistemi compatibili con il software Eccairs e che utilizzano la tassonomia ADREP<sup>1</sup>. Per questo motivo l'ENAC ha predisposto un sistema informatico, definito eE-MOR, che consente l'immissione e la modifica via internet delle segnalazioni degli eventi e che le trasferisce automaticamente nel relativo database nazionale.

Le imprese possono usare, in alternativa alle maschere d'immissione dei dati fornite dal sistema eE-MOR, un software per la gestione dei sistemi SMS (Safety Management System), purché esso sia in grado produrre e di trasmettere all'ENAC file compatibili con il software Eccairs. E' inoltre anche possibile utilizzare direttamente il software Eccairs, che viene reso disponibile gratuitamente dalla Commissione Europea, per il tramite del JRC (Joint Research Centre).

Per le modalità di utilizzo di tali software si può fare riferimento alle indicazioni fornite nel successivo paragrafo 5.

#### 4.3 Le segnalazioni di bird/wildlife strike

Con l'entrata in vigore del Regolamento (EU) 376/2014 sono state introdotte alcune modifiche alle modalità di segnalazione degli eventi di Bird/Wildlife Strike.

Infatti, come richiesto nel Regolamento (UE) n. 2015/1018, tutti gli eventi "*wildlife strike including birdstrike*", debbono essere inseriti nel sistema eE-MOR e, qualora essi non siano classificabili come "*accident*" o "*serious incident*", dovranno essere classificati come "*incident*", dove tale definizione ricomprende tutti gli eventi riportati nel Doc. 9137 parte 3 dell'ICAO, compresi gli "*unconfirmed strikes*".

Per le ragioni sopra indicate è previsto un aggiornamento di tutta la documentazione ENAC applicabile in materia per renderla coerente con i requisiti del succitato Regolamento.

#### 5. LE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE ALL'ENAC (IL SISTEMA eE-MOR)

Il sistema eE-MOR (*electronic ENAC - Mandatory Occurrence Reporting*) è un sistema di raccolta delle segnalazioni degli eventi aeronautici, realizzato dall'ENAC, che utilizza il software Eccairs (*European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting System*), sviluppato dal JRC. Il sistema eE-MOR utilizza la versione 5 di Eccairs che, oltre a presentare numerosi miglioramenti rispetto alla versione precedente, fornisce nuove funzionalità ed utilizza la versione più aggiornata della tassonomia ADREP.

<sup>1</sup> La tassonomia ADREP (Accident/Incident Data Reporting) è la codifica elaborata dall'ICAO per la classificazione degli eventi aeronautici. (<http://www.icao.int/safety/airnavigation/aig/pages/adrep-taxonomies.aspx>)







Il sistema eE-MOR è basato su un'interfaccia web (definita WebDAS) che consente l'immissione dei dati da parte degli utenti e la loro trasmissione automatica alla banca dati nazionale gestita dall'ENAC. Peraltro, il sistema eE-MOR è anche in grado di acquisire le segnalazioni direttamente da un software SMS in grado di produrre ed inviare file in un formato semplificato, definito E5X<sup>2</sup>, da imprese che utilizzano direttamente il software Eccairs o che sono in grado di produrre file in formato nativo E5F.

Per le modalità di predisposizione dei file in formato E5X, il JRC fornisce le necessarie informazioni tecniche alle imprese interessate in un'apposita sezione dell'Eccairs Portal (<http://eccairsportal.jrc.ec.europa.eu>), al quale bisogna pertanto fare riferimento. L'ENAC infatti non fornisce alcun supporto tecnico in materia, che è di esclusiva competenza del JRC.

Nel caso in cui le imprese intendano usare software commerciali in grado di produrre file E5X, oppure direttamente il software Eccairs devono preventivamente coordinarsi con la Funzione Safety dell'ENAC ([safety@enac.gov.it](mailto:safety@enac.gov.it)) per verificarne la compatibilità col sistema eE-MOR, per verificarne la rispondenza ai requisiti del regolamento (EU) 376/2014 (ad es. compilazione campi obbligatori, tassonomia, follow-up, ecc.) e per ottenere l'indirizzo e-mail dedicato al quale far pervenire i file delle segnalazioni.

Il sistema eE-MOR, oltre che ad accettare le segnalazioni di prima notifica, è anche in grado di gestire gli aggiornamenti delle segnalazioni ed il follow-up a seguito dell'analisi degli eventi fatte dalle imprese. Esso può, inoltre, a partire dalle segnalazioni pervenute da diverse fonti, produrre un'unica occorrenza integrando le informazioni pervenute (processo di "merging").

In un'apposita sezione eE-MOR del sito internet dell'ENAC sono riportate sia le procedure per ottenere l'accredito per l'accesso all'interfaccia WebDAS che quelle per l'utilizzo di software SMS compatibili.

### 5.1 I sistemi di raccolta delle segnalazioni da parte delle imprese

Come stabilito dal comma 2 dell'art. 4 del Regolamento, le imprese devono istituire un sistema interno per la raccolta, l'analisi e la trasmissione all'ENAC delle segnalazioni obbligatorie degli eventi ad esse riportate dai soggetti elencati nel comma 6 dello stesso art. 4.

Tale sistema deve essere in grado di raccogliere le segnalazioni fatte dal proprio personale e, entro 72 ore dal momento in cui esse vengono comunicate, farle pervenire all'ENAC per il tramite del sistema eE-MOR. Le segnalazioni dovranno essere analizzate dall'organizzazione ed il risultato di tale attività inserito come "follow-up" negli appositi campi del sistema eE-MOR nei termini precedentemente indicati.

Per facilitare la raccolta delle informazioni, l'interfaccia WebDAS prevede maschere di

<sup>2</sup> Il formato originale del software Eccairs è definito E5F.

immissione personalizzate per le varie tipologie di organizzazione, nelle quali sono chiaramente indicati i campi obbligatori. Si raccomanda, comunque, di fornire il maggior numero di informazioni possibile e di allegare, anche al fine di agevolare l'analisi di rischio da parte dell'ENAC, ogni eventuale documentazione utile (rapporti, fogli QTB, foto, ecc).

Per accedere all'interfaccia WebDAS occorre collegarsi al portale del sistema eE-MOR (<https://reporting.enac.gov.it>), dove è disponibile una sezione che raccoglie documenti utili e le guide per la compilazione delle segnalazioni (Vademecum).

Per agevolare i contatti tra l'ENAC e l'organizzazione, è richiesto a ciascuna organizzazione di indicare un "responsabile del reporting" che abbia le conoscenze sufficienti per gestire il sistema di reporting interno e che sia l'interfaccia per qualsiasi problematica inerente le segnalazioni. Esso è anche responsabile di garantire la confidenzialità delle informazioni così come richiesto al comma 1 dell'art. 6 del Regolamento.

Si raccomanda, inoltre, che tale figura sia indipendente rispetto alle funzioni produttive dell'impresa.

Nota: tipicamente, nelle imprese che sono dotate di un Safety Management System, il responsabile del reporting è il Safety Manager o una persona alle sue dirette dipendenze.

## 5.2 Le segnalazioni dei piloti privati

I piloti privati di aeromobili diversi dagli aeromobili complessi, di alianti e di aeromobili più leggeri dell'aria, debbono segnalare direttamente all'ENAC gli eventi riportati nell'annesso V al Regolamento (UE) n. 2015/1018 con le modalità descritte nel sito dell'ENAC. Tali modalità prevedono l'utilizzo di un apposito web form, liberamente disponibile alla comunità aeronautica nel portale eE-MOR.

I piloti privati sono tenuti ad effettuare la segnalazione entro le 72 ore dall'evento.

E' facoltà dell'ENAC contattare i piloti che hanno segnalato gli eventi al fine di acquisire ulteriori informazioni utili per l'analisi e la classificazione del rischio.

Anche i piloti di aeromobili di cui all'allegato II del Reg. (CE) n. 216/2008 debbono segnalare direttamente all'ENAC gli eventi riportati nell'allegato V al Regolamento (UE) n. 2015/1018. Tali segnalazioni devono essere effettuate con le medesime modalità descritte nel paragrafo precedente.

Attenzione: L'obbligo di segnalazione all'ENAC non si applica ai piloti di Velivoli da Diporto e Sportivo (VDS).

## 5.3 Le segnalazioni di eventi relativi a mezzi aerei a pilotaggio remoto

L'art. 29 del Regolamento "Mezzi aerei a pilotaggio remoto" prescrive che l'operatore, il costruttore, l'organizzazione di progetto, il pilota di SAPR sono tenuti a comunicare all'ENAC gli eventi di cui all'allegato V del Regolamento (UE) n. 2015/1018 (per quanto applicabile), secondo le procedure stabilite dall'Ente.



Tali modalità prevedono l'utilizzo di un apposito web form, liberamente disponibile alla comunità aeronautica nel portale eE-MOR.

La segnalazione deve essere fatta entro le 72 ore dall'evento.

#### **5.4 Le segnalazioni relative alle merci pericolose**

Fermi restando gli obblighi di segnalazione immediata ai soggetti interessati per scongiurare situazioni di pericolo o che derivano da altre norme, per rispondere ai requisiti di segnalazione obbligatoria di eventi ad ENAC previsti dal Regolamento ENAC "Trasporto Aereo delle Merci Pericolose" e dal Regolamento (EU) 376/2014 deve essere usato esclusivamente il sistema eE-MOR (electronic ENAC - Mandatory Occurrence Reporting).

Il sistema eE-MOR infatti mette a disposizione delle maschere personalizzate per l'immissione dei dati che consentono la raccolta di informazioni specifiche sugli eventi riguardanti il trasporto delle merci pericolose.

Per gli spedizionieri che non hanno l'obbligo di soddisfare il regolamento (EU) 376/2014, è disponibile un apposito web form, al quale è possibile accedere liberamente nel portale eE-MOR.

#### **6. LE SEGNALAZIONI VOLONTARIE**

L'art. 5 del Regolamento stabilisce che i soggetti di cui all'art. 4 hanno il diritto di segnalare qualsiasi evento che, seppure non compreso nell'elenco del Regolamento (UE) n. 2015/1018, sia ritenuto un pericolo (hazard) anche potenziale. Analogamente è facoltà di soggetti non ricompresi nell'art. 4 segnalare eventi che siano ritenuti pericoli potenziali o reali.

Per questo motivo le imprese devono istituire un sistema di raccolta delle segnalazioni volontarie che devono essere analizzate e, qualora gli eventi segnalati rientrino tra quelli indicati nel Regolamento (UE) n. 2015/1018, devono essere notificati all'ENAC con le modalità indicate nei paragrafi precedenti.

E' anche diritto dei soggetti sopra indicati fare le segnalazioni volontarie direttamente all'autorità competente, senza utilizzare il sistema interno di reporting dell'organizzazione. Per l'Italia, l'autorità competente è l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) e le segnalazioni vanno fatte con le modalità da essa indicate. Per maggiori informazioni si può fare riferimento al sito dell'ANSV ([www.ansv.it](http://www.ansv.it)).

Le segnalazioni volontarie pervenute ad ANSV, una volta processate da quest'ultima, confluiscono, opportunamente de-identificate, nel database nazionale degli eventi gestita dall'ENAC per il successivo inoltro all'European Common Repository (vedi par.9).

## 7. IL WEB PORTAL DELLA COMMISSIONE EUROPEA

La Commissione Europea, allo scopo di supportare le Autorità competenti che non hanno risorse per istituire un sistema adeguato di raccolta delle segnalazioni di loro competenza, ha predisposto un apposito portale internet (definito *Web Portal*) attraverso il quale raccogliere le segnalazioni ed inoltrarle ai rispettivi database nazionali.

Nel caso delle Autorità competenti che, come l'ENAC, hanno istituito un portale nazionale per la raccolta delle segnalazioni, il Web Portal si limita però ad un semplice reindirizzamento al sistema eE-MOR.

Nel Web Portal sono inoltre riportate indicazioni utili sulle modalità di applicazione del Regolamento e, in particolare, è disponibile il documento “Guidance Material – Regulation (EU) No 376/2014 and its implementing rules”.

## 8. IL SISTEMA DI OCCURRENCE REPORTING DI EASA

Le imprese che hanno un'approvazione rilasciata da EASA (quali ad esempio le imprese DOA), debbono segnalare gli eventi direttamente all'EASA in quanto Autorità Competente. L'EASA utilizza a questo scopo il Web Portal della Commissione Europea (vedi. par.7). Per maggiori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione del sito EASA ([www.easa.europa.eu](http://www.easa.europa.eu)).

## 9. LA REPOSITORY EUROPEA DEGLI EVENTI

In accordo all'art. 8 del Regolamento, le segnalazioni contenute nei database nazionali, vengono raccolte in una repository della Commissione Europea, che prende il nome di ECR (European Common Repository). E' fatto obbligo alle Autorità competenti di trasmettere le segnalazioni, ad esse pervenute, all'ECR entro 30 giorni dal momento in cui queste sono state ricevute e di trasmettere anche i successivi aggiornamenti.

E' possibile accedere ai dati contenuti dell'ECR nel rispetto delle condizioni previste negli articoli 10 e 11 del Regolamento. Le modalità per chiedere l'accesso ai dati contenuti nell'ECR sono riportati nel sito Internet dell'ENAC.

## 10. DECORRENZA

La presente circolare entra in vigore dalla data di pubblicazione, abrogando nel contempo la precedente edizione GEN-01C.

Il Direttore Generale

Dott. Alessio Quaranta

